

FOGLIO FEDERALE

Anno XXI°

Berna, 13 luglio 1938.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

3728

RAPPORTO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale sulla neutralità della Svizzera in seno alla Società delle Nazioni.

(Del 3 giugno 1938.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Svizzera è entrata nella Società delle Nazioni con la speranza che questa istituzione si sviluppasse nel senso dell'universalità. Questa speranza era espressa nel decreto federale del 5 marzo 1920 che decideva della nostra accessione alla Società, decreto adottato nella votazione popolare del 16 maggio dello stesso anno. Era soprattutto a quella speranza che si doveva l'accettazione, da parte del nostro paese, del regime di neutralità differenziale accordatogli con la dichiarazione di Londra del 13 febbraio 1920⁽¹⁾.

Gli sforzi fatti per dare alla Società delle Nazioni quel carattere universale che ci sembra essere una delle condizioni perchè la sua attività possa essere coronata da successo, sono disgraziatamente stati frustrati dagli avvenimenti. Gli Stati Uniti d'America sono rimasti assenti. Il Brasile si è ritirato. Il suo esempio è stato seguito dal Giappone e, fatto più grave per la Svizzera, la Germania dapprima, l'Italia poi, hanno messo fine alla loro collaborazione con Ginevra.

(1) Vedere, a questo proposito, il messaggio completo del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla questione dell'ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni, del 17 febbraio 1920, *Foglio federale* 1920, I, 467; la dichiarazione di Londra si trova nell'allegato al presente rapporto.



Si erano così profondamente modificate le condizioni nelle quali noi avevamo accettato di partecipare alle sanzioni economiche e finanziarie del patto. E' per questo che molti ambienti si sono allarmati all'idea che il nostro paese avrebbe ancora potuto essere coinvolto in un'azione coercitiva dall'applicazione dell'articolo 16 del patto. Quegli ambienti temevano che la nostra neutralità sarebbe esposta in avvenire a gravissimi pericoli. Si è allora costituito un gruppo di cittadini col proposito di lanciare un'iniziativa popolare per far ritornare la Confederazione alla sua neutralità tradizionale. Questa inquietudine aveva d'altra parte avuto un'eco in un'interpellanza dell'on. Gut, consigliere nazionale, interpellanza che aveva fornito al Consiglio federale l'occasione di definire il suo atteggiamento nel confronto di questo importante problema. In un discorso pronunziato al Consiglio nazionale il 22 dicembre 1937, il Capo del Dipartimento politico dichiarò, a nome del Consiglio federale, « che la Confederazione deve ormai mirare, senza esitazione, a far comprendere che la sua neutralità non può limitarsi ad essere differenziale e ch'essa sarà intera conformemente alla tradizione secolare, alla geografia e alla storia del paese ». Egli rammentò che un primo passo in questo senso noi l'avevamo già fatto allo scoppio del conflitto italo-abissino, quando la Svizzera aveva dichiarato ch'essa non si considerava tenuta « ad applicare delle sanzioni che per la loro natura e i loro effetti esponessero la nostra neutralità a un pericolo reale ». Come si è poi potuto accertare, l'opinione del Consiglio federale rispondeva ai voti del Parlamento e del popolo.

Restava da esaminare in quali condizioni e secondo quale procedura la Svizzera doveva riacquistare la sua neutralità tradizionale nel quadro della Società delle Nazioni.

Nel momento in cui noi ci occupavamo di questa questione, tutto il problema relativo all'articolo 16 veniva rimesso in discussione innanzi al cosiddetto comitato dei 28 istituito dall'Assemblea del 1936 allo scopo di procedere alla riforma del patto della Società delle Nazioni. Si trattava, in modo particolare, di sapere se dopo il fallimento dei tentativi fatti dalla Società delle Nazioni per appianare certi conflitti, quest'articolo poteva ancora essere considerato come obbligatorio. Alcuni Stati lo negavano. Il Governo svedese, specialmente, aveva deciso di far accertare, alla luce dei fatti, che le sanzioni non avevano più che un carattere facoltativo; esso ci aveva chiesto se noi avremmo potuto associarci alla sua iniziativa. A quel tempo la questione era, per noi, importante, poichè se l'articolo 16 veniva dichiarato facoltativo, la Svizzera poteva praticamente liberarsi dagli impegni contratti in base a quest'articolo e riacquistare più facilmente, in seguito, la sua posizione di Stato integralmente neutrale. Noi decidemmo, di conseguenza, di appoggiare la Svezia, tanto più che si trattava di sanzionare uno stato di cose già esistente. Noi non inten-

diamo ritornare ora sulle deliberazioni del comitato dei 28; ci basti rammentare che le constatazioni fatte dalla Svezia e da altri Stati compresa la Svizzera, animati dal desiderio di agire in modo chiaro e leale, sono state esplicitamente confermate dal Governo della Gran Bretagna, del cui attaccamento alla Società delle Nazioni nessuno certo oserà dubitare.

Noi avevamo approfittato della riunione del comitato dei 28 per far conoscere la nostra intenzione di non accontentarci della constatazione del carattere facoltativo delle sanzioni, ma di andare più lontano e di sottoporre in un prossimo avvenire al Consiglio o all'Assemblea un memoriale con elencati i motivi impellenti che obbligavano la Svizzera a ritornare alla sua neutralità integrale.

Il memoriale in parola — il testo è riprodotto nell'allegato — è stato preparato con molta cura. Vista la sua importanza, noi ne avevamo comunicato un primo disegno alla commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale e alla commissione del Consiglio degli Stati incaricata di esaminare il rapporto relativo all'ultima Assemblea della Società delle Nazioni. Ne avevamo pure comunicato il testo ad alcuni Governi. L'indirizzammo al Consiglio, piuttosto che all'Assemblea, innanzitutto perchè quell'organo ci sembrava veramente indicato per riesaminare una situazione regolata dalla dichiarazione fatta da lui stesso il 13 febbraio 1920 a Londra e, in secondo luogo, perchè il Consiglio si riuniva già in maggio e noi, quindi, guadagnavamo tempo.

Il Consiglio se ne occupò nella sua sessione apertasi il 3 maggio. Il Capo del Dipartimento politico, che si era recato a Ginevra, accompagnato dal ministro sig. Pierre Bonna, capo della Divisione degli affari esteri, e dal sig. Camillo Gorgé, consigliere di legazione, capo della sezione degli affari relativi alla Società delle Nazioni presso il Dipartimento politico, gli espose la nostra domanda insieme con le osservazioni atte a commentarla nella seduta dell'11 maggio. Dopo aver rinviato la questione a un comitato ristretto e dopo averla esso stesso discussa con il nostro rappresentante in due sedute segrete, il Consiglio adottò, il 14 maggio, sulla proposta del suo relatore, sig. Sandler, ministro degli affari esteri di Svezia, il rapporto e la risoluzione di cui si troverà il testo nell'allegato. Due Stati, l'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti e la Cina si astennero, motivando il loro voto. Il rappresentante della Cina dichiarò di nutrire intera simpatia per la situazione speciale della Svizzera, ma motivò la sua astensione asserendo che temeva si avesse a creare un precedente.

L'on. Motta espresse, a nome del Consiglio federale, la sua gratitudine al Consiglio per lo spirito di amichevole comprensione di cui aveva dato prova nel nostro confronto; ringraziò in modo particolare

il relatore, signor Sandler, che, con la sua profonda conoscenza della questione e grazie alla sua grande esperienza politica aveva, personalmente, contribuito molto al risultato ottenuto.

* * *

Rapporto e risoluzione costituiscono un tutto. Essi si completano reciprocamente. Il loro contenuto è così chiaro che esso non richiede lunghi commenti. Il Consiglio sottolinea la situazione eccezionale della Svizzera per meglio giustificare la situazione speciale fattasi in seno alla Società delle Nazioni. Esso si preoccupa di specificare, da altra parte, che la posizione degli altri Stati, « per quel che concerne l'importanza che essi attribuiscono all'articolo 16 del patto » non è affatto pregiudicata dalla concessione fatta alla Svizzera.

Il Consiglio ha preso atto, accogliendo la nostra domanda, della nostra intenzione « di non più partecipare in alcun modo all'applicazione delle disposizioni del patto relative alle sanzioni »; tuttavia, per sottolineare che uno Stato non può liberarsi dai suoi impegni con una semplice dichiarazione unilaterale, esso ha creduto opportuno dover « dichiarare » in modo esplicito che la Svizzera non sarà più invitata in avvenire a partecipare a misure coercitive.

La risoluzione constatata in seguito come, da una parte, i nostri obblighi di membri della Società delle Nazioni rimangono, per il resto, invariati e, dall'altra, che noi continueremo « a garantire le facilità concesse alla Società per il libero funzionamento delle sue istituzioni sul territorio svizzero ». Questa doppia constatazione è per se stessa evidente. Non v'ha dubbio che la Svizzera non può non far fronte lealmente a tutti i suoi obblighi di Stato membro nella misura in cui essi non siano incompatibili con la sua situazione di Stato neutro e che, con la medesima riserva, essa ha il dovere, in quanto Stato sede della Società, di facilitare a quest'ultima il funzionamento delle sue istituzioni sul nostro territorio.

* * *

La risoluzione del 14 maggio segna una data importante nella storia della neutralità svizzera. Dopo aver fatto certe concessioni all'idea della solidarietà internazionale, ci siamo visti costretti a ritornare, spinti dalle circostanze, alla nostra concezione tradizionale della neutralità. Dopo i cambiamenti verificatisi nella situazione politica generale, la Svizzera, situata nel cuore dell'Europa, non era più in grado, a meno di esporsi ai più gravi pericoli, di partecipare ad un'azione coercitiva contro uno Stato che avesse violato il patto. La preoccupazione di conservare la propria indipendenza e sicurezza lo comandava di ritornare alla neutralità integrale. Ora, questo ritorno

ha potuto aver luogo senza ch'essa fosse obbligata a rinunciare alla sua qualità di membro della Società delle Nazioni. Noi ce ne felicitiamo.

L'istituzione che ha posto la sua sede sul nostro territorio rappresenta un'ideale elevato. A questo ideale di pace e di collaborazione internazionale noi restiamo fedeli. Vi abbiamo contribuito nella misura delle nostre forze e vi contribuiremo ancora ritornando alla neutralità intera che corrisponde, oggi come ieri, ai veri interessi dell'Europa e del mondo.

Noi siamo convinti che voi approverete il regolamento conchiuso a Ginevra dinanzi al Consiglio della Società delle Nazioni ed è con questo sentimento che noi vi preghiamo di prendere atto, approvandolo, del presente rapporto.

Gradite, Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 3 giugno 1938.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione :

Baumann.

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Traduzione.

ALLEGATI.

1. DICHIARAZIONE DI LONDRA DEL 13 FEBBRAIO 1920.

Il Consiglio della Società delle Nazioni, nella sua seduta tenuta a Londra, nel Palazzo di St. James, il 13 febbraio 1920. Essendo presenti: the right honourable Arthur-James Balfour, Lord-presidente del Consiglio, rappresentante dell'Impero britannico, il Signor Leone Bourgeois, Presidente del Senato francese, Rappresentante della Francia, il Signor Demetrio Caclamanos, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Grecia, a Londra, Rappresentante della Grecia, il Signor Gastao da Cuhna, Ambasciatore degli Stati Uniti del Brasile a Parigi, Rappresentante del Brasile, il Signor Maggiorino Ferraris, Senatore del Regno d'Italia, Rappresentante dell'Italia, il Signor Paolo Hymans, Ministro degli Affari Esteri del Belgio, Rappresentante del Belgio, il Signor Matsui, Ambasciatore di

S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi, Rappresentante del Giappone, il Signor Giuseppe Quinones di Leon, Ambasciatore di S. M. il Re di Spagna a Parigi, Rappresentante della Spagna,

ha preso, per quanto concerne la questione dell'accessione della Svizzera come membro della Società delle Nazioni, la seguente risoluzione:

Il Consiglio della Società delle Nazioni, pur affermando il principio che la nozione di neutralità dei membri della Società delle Nazioni non è compatibile con l'altro principio che tutti i membri della Società delle Nazioni debbano agire in comune per far rispettare i suoi impegni, riconosce che la Svizzera si trova in una situazione unica, motivata da una tradizione di più secoli che è stata incorporata esplicitamente nel diritto delle genti, e che i membri della Società delle Nazioni, firmatari del Trattato di Versaglia hanno giustamente riconosciuto con l'art. 435 che le garanzie stipulate in favore della Svizzera dal Trattato del 1815 e soprattutto dall'Atto del 20 novembre 1815 costituiscono degli impegni internazionali per il mantenimento della pace. I membri della Società delle Nazioni hanno il diritto di aspettarsi che il popolo svizzero non voglia restare in disparte quando si tratti di difendere gli alti principi della Società. È in questo senso che il Consiglio della Società ha preso nota delle dichiarazioni fatte dal Governo svizzero nel suo messaggio all'Assemblea federale del 4 agosto 1919 e nel suo memoriale del 13 gennaio 1920, dichiarazioni che sono state confermate dai delegati svizzeri alla seduta del Consiglio, e secondo le quali la Svizzera riconosce e proclama i doveri di solidarietà che risultano per essa dal fatto di essere membro della Società delle Nazioni, compreso il dovere di partecipare alle misure commerciali e finanziarie chieste dalla Società delle Nazioni contro uno Stato che non rispetti il Patto, ed è disposta a far qualunque sacrificio per difendere essa stessa il suo proprio territorio in qualsiasi circostanza anche durante un'azione intrapresa dalla Società delle Nazioni, ma che non sarà tenuta a partecipare ad un'azione militare o permettere il passaggio di truppe straniere o la preparazione di imprese militari sul suo territorio. Accettando queste dichiarazioni, il Consiglio riconosce che la neutralità perpetua della Svizzera e la garanzia dell'inviolabilità del suo territorio così come sono acquisite al diritto delle genti, soprattutto dai Trattati e dall'Atto del 1815, sono giustificate dagli interessi della Patria in generale e per conseguenza compatibili col Patto.

Per quanto concerne la dichiarazione d'accessione da farsi dal Governo svizzero, il Consiglio della Società delle Nazioni, considerata la costituzione affatto particolare della Confederazione Svizzera, è del parere che la notificazione fondata sulla decisione dell'Assemblea federale è fatta nel termine di due mesi a contare dal 10 gennaio 1920,

data dell'entrata in vigore del Patto della Società delle Nazioni, e potrà essere accettata dagli altri membri della Società come la dichiarazione richiesta dall'art. 1 per l'ammissione di un membro fondatore, a condizione che la conferma di questa dichiarazione da parte del popolo e dei Cantoni svizzeri avvenga nel più breve termine possibile.

Fatto a Londra, St. James Palace, 13 febbraio 1920.

Traduzione.

2. MEMORIALE SULLA NEUTRALITA' DELLA SVIZZERA IN SENO ALLA SOCIETA' DELLE NAZIONI, DEL 29 APRILE 1938.

Quando per la Svizzera si è trattato di accedere alla Società delle Nazioni, essa ha energicamente insistito sulla necessità di conservare la sua neutralità nel quadro della nuova organizzazione internazionale. Già l'8 febbraio 1919, in un memoriale ch'esso indirizzava alle potenze riunite a Parigi per la conclusione della pace, il Consiglio federale esponeva che la Confederazione desiderava collaborare in seno alla Società senza tuttavia sacrificare una massima fondamentale della sua politica.

Esso si fondava fra l'altro sugli argomenti seguenti:

« La Confederazione è in diritto d'insistere sul carattere non già occasionale bensì permanente della sua neutralità. La sua politica, di pace è l'applicazione d'un principio eretto, dall'inizio del secolo XVI, a massima di Stato. Gli Svizzeri i quali, per una causa che non era la loro, prodigarono il proprio sangue su tutti i campi di battaglia dell'Europa, hanno tuttavia adottato e mantenuto la neutralità come principio direttivo della loro politica. L'hanno inscritta nella Costituzione del loro Stato federativo. La dichiarazione del Consiglio federale in data del 4 agosto 1914, non è che la ripetizione d'una serie di decisioni identiche, adottate dalle Diete federali nel corso di quattro secoli. Gli Svizzeri hanno in tale guisa per i primi affermato la fede nell'ideale superiore che è destinato a trionfare nella Lega delle Nazioni. Questa attitudine sistematicamente pacifica non ha l'uguale nella storia.

La neutralità svizzera non consiste solo nell'applicazione del diritto delle genti e delle convenzioni internazionali. Essa è in primo luogo l'espressione della convinzione profonda e della decisa volontà del popolo svizzero, che ha sempre fatto prova a questo riguardo d'una sincerità e d'una lealtà immutabili. Esso non comprenderebbe l'abbandono d'una massima politica il cui valore gli è stato provato da un'esperienza secolare...

La neutralità svizzera ha un carattere proprio che la distingue da tutte le altre. Essa è una condizione essenziale della pace interna, dell'unione e, per conseguenza, dell'indipendenza d'una nazione formata d'elementi divergenti per lingua e per cultura. E la Svizzera apprezza questa diversità che è per essa, a malgrado dell'esiguità del suo territorio, la sorgente d'una vita nazionale intensa.

Il mantenimento di questa istituzione secolare è altrettanto prezioso per l'Europa, quanto per la Svizzera stessa. Non senza ragione le grandi Potenze, riunite a Parigi nel 1815, hanno dichiarato che « la neutralità e l'inviolabilità della Svizzera e la sua indipendenza da ogni influenza straniera *sono nel vero interesse della politica dell'Europa intera* ». Questa dichiarazione ha conservato tutto il suo valore.

La Confederazione elvetica deve, come per il passato, restare la custode fedele dei passi alpini.

La neutralità ha permesso di mantenere durante secoli il vincolo che unisce popoli di razza, di lingua e di confessione differenti. Grazie all'osservanza scrupolosa di questo principio, i Cantoni svizzeri hanno potuto sviluppare tra loro uno spirito di comprensione basato sul mutuo rispetto delle loro personalità. La più antica delle repubbliche esistenti sarebbe felice d'apportare alla Lega delle Nazioni il frutto d'un'esperienza secolare, acquistata durante lo sviluppo progressivo e laborioso del suo regime federativo. Solo restando fedele ai suoi principi tradizionali, essa stima d'essere in grado d'occupare nella Lega delle Nazioni, per il bene di tutti, il posto che il suo passato le assegna ».

Le Potenze diedero prova di amichevole comprensione nei riguardi di questa situazione affatto speciale. Nell'articolo 435 del Trattato di Versailles la neutralità svizzera fu non solamente riconosciuta e confermata, ma anche dichiarata compatibile con il Patto in quanto impegno destinato a' sensi del suo articolo 21, a « garantire il mantenimento della pace ».

La neutralità svizzera non fu tuttavia inserita tal quale nel sistema della Società delle Nazioni. In virtù della dichiarazione fatta a Londra il 13 febbraio 1920 dal Consiglio della Società delle Nazioni che prese atto della volontà della Svizzera di difendere il suo territorio in qualsiasi circostanza, la Svizzera conservava la sua neutralità militare, ma doveva in compenso assumere gli obblighi incombenti agli altri Stati membri quanto alle sanzioni economiche e finanziarie.

La Svizzera neutrale faceva cioè una concessione importante ai principi di solidarietà che sono alla base della Società delle Nazioni. Questa limitazione apportata alla sua politica secolare non fu tuttavia accettata senza lotta dal popolo e dai Cantoni.

Le ragioni che indussero la maggioranza del popolo e dei Cantoni a prendere quella decisione furono di ordine diverso. La Svizzera era innanzitutto d'avviso che, con un sistema di sanzioni rigorose applicabili quasi automaticamente, la sua situazione di Stato neutrale non avrebbe subito cambiamenti essenziali; essa pensava, d'altra parte, che una forte riduzione degli armamenti combinata con un meccanismo preciso di sicurezza collettiva avrebbe ridotto molto sensibilmente la possibilità di conflitti armati. Essa nutriva infine la speranza che la Società delle Nazioni avrebbe finito col riunire nel suo seno tutti i paesi importanti che le circostanze politiche tenevano ancora lontani da essa. Questa speranza era esplicitamente espressa nel decreto federale sottoposto alla votazione popolare del 16 maggio 1920.

Le condizioni nelle quali la Svizzera è entrata nella Società delle Nazioni sono, da allora, profondamente mutate. Alcuni degli articoli più importanti del patto non sono stati applicati. Il sistema delle sanzioni non ha sempre funzionato. La corsa agli armamenti ha ripreso con un'intensità non mai veduta. Lungi dal divenire universale, la Società delle Nazioni s'è vista privata della collaborazione di Stati importanti. Gli Stati Uniti d'America non hanno più visto la possibilità di accedervi e quattro grandi paesi, di cui due confinanti con la Svizzera, ne sono usciti.

Questo stato di cose doveva necessariamente influire sulla situazione di un paese perpetuamente neutrale. La Svizzera non è in grado, data la sua situazione assolutamente speciale, di adattarsi ad accettare un sistema di sanzioni facoltativo. La sua neutralità non deve dipendere dalle circostanze; essa è fissata una volta per sempre. La sua forza risiede nella sua chiarezza e nella sua ininterrotta durata.

La distinzione fra sanzioni militari e sanzioni economiche si rivelerebbe, oggi, illusoria per la Svizzera. Ove essa ricorresse a misure di pressione economica, la Svizzera si esporrebbe al rischio grave di essere trattata come lo Stato che applichi le sanzioni militari.

La Svizzera si augura che l'istituzione ginevrina, di cui essa si onora di essere la sede, abbia a superare le difficoltà che la circondano. Quantunque, conformemente all'impegno assunto il 13 febbraio 1920, essa abbia modernizzato e riorganizzato il suo esercito, per il quale il popolo svizzero si è effettivamente sobbarcato ai più grandi sacrifici, la Svizzera resta legata alla Società delle Nazioni nonchè al suo ideale di pace e di collaborazione internazionale. Essa continuerà a prestarle la sua collaborazione in tutte le questioni che non toccano affatto la sua posizione di Stato neutrale. Essa si considera tuttavia in diritto di chiedere che la sua neutralità integrale sia espressamente riconosciuta nel quadro della Società delle Nazioni.

E' per questo che il Consiglio federale, sostenuto dalla compatta volontà delle Camere federali e del popolo svizzero, si rivolge pieno di

fiducia al Consiglio della Società delle Nazioni per ottenere che la neutralità tradizionale della Confederazione sia dichiarata compatibile con le stipulazioni del patto.

Il Governo federale non dubita che il Consiglio vorrà prendere atto, approvandole, delle dichiarazioni che precedono, confermando così il carattere assolutamente speciale della neutralità svizzera.

Traduzione.

3. RAPPORTO E RISOLUZIONE ADOTTATI, IL 14 MAGGIO 1938, DAL CONSIGLIO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

Rapporto del rappresentante della Svezia.

1. Con lettere del 20 e del 29 aprile 1938 il Consiglio federale svizzero ha sottoposto al Consiglio della Società delle Nazioni la questione della neutralità della Svizzera nel quadro della Società delle Nazioni. In un memoriale allegato alla seconda lettera il Governo svizzero ha dato conoscenza al Consiglio dei suoi desideri, i quali sono poi stati esposti oralmente dal rappresentante della Svizzera nella seduta del Consiglio dell'11 maggio 1938.

2. La situazione speciale riconosciuta alla Svizzera dalla Società delle Nazioni in quanto membro della Società è stata definita in una risoluzione del Consiglio del 13 febbraio 1920. Questa risoluzione non ha sollevato alcun dibattito in seno all'Assemblea. Per quel che concerne la questione della competenza rispettiva del Consiglio e dell'Assemblea va osservato che non si tratta di una materia che, secondo le disposizioni del patto, sia di competenza esclusiva del solo Consiglio o della sola Assemblea. I due organi della Società delle Nazioni sono perciò tutti e due competenti.

Nel caso concreto il Consiglio federale desiderava che la Società delle Nazioni esaminasse la sua istanza il più presto possibile.

3. Il memoriale svizzero contiene delle osservazioni d'ordine generale sulle quali non è necessario che il Consiglio si pronunzi in quest'occasione.

Il motivo che, secondo l'opinione del Consiglio, permette di regolare il caso della Svizzera tenendo conto della sua particolare situazione, è quello della posizione speciale della Svizzera che fruisce tradizionalmente dello statuto di potenza perpetuamente neutrale. Questa neutralità riconosciuta dai trattati del 1815 costituisce un principio incontestato del diritto delle genti. Il trattato di Versailles ha confer-

mato questo principio nel suo articolo 435. Il Consiglio della Società delle Nazioni, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1920, ha riconosciuto che « la Svizzera si trova in una situazione unica, motivata da una tradizione di più secoli, che è stata incorporata esplicitamente nel diritto delle genti ». Esso dichiarava « che la neutralità perpetua della Svizzera e la garanzia dell'inviolabilità del suo territorio... sono giustificate dagli interessi della pace generale ».

Avuto riguardo al suo statuto di Stato perpetuamente neutrale, il Consiglio della Società delle Nazioni aveva ammesso nel 1920 che la Svizzera non partecipasse a delle misure di carattere militare. Oggi il Governo svizzero domanda al Consiglio di andar più innanzi su questa via e di riconoscere che la Svizzera non dovrà prendere parte a sanzionosi di qualsiasi specie.

Per evitare ogni malinteso conviene precisare che la Svizzera non parteciperà a nessuna delle misure previste dall'articolo 16, siano esse prese in applicazione dell'articolo 16 oppure di un altro articolo del patto.

Tenuto conto della situazione assolutamente particolare della Svizzera e informato della sua intenzione di continuare a prestare, sotto ogni rapporto, la sua collaborazione alla Società delle Nazioni pur non prendendo più parte all'applicazione delle sanzioni, il Consiglio della Società delle Nazioni crede oggi di dover accogliere la sua domanda.

4. Conformemente alla politica d'astensione che si propone di conseguenza di seguire, il Governo svizzero non parteciperà alle decisioni concernenti l'applicazione di sanzioni da parte degli organi della Società delle Nazioni.

5. Il Consiglio della Società delle Nazioni registra con soddisfazione le assicurazioni date a Londra nel 1920 dal Consiglio federale nel senso che la Svizzera è pronta a sopportare qualsiasi sacrificio per essere in grado di difendere il suo territorio in ogni circostanza e prende atto del rafforzamento della sua difesa di cui l'informa il memoriale del Consiglio federale.

6. Per mezzo del suo rappresentante il Governo svizzero ha manifestato al Consiglio la sua fedeltà alla Società delle Nazioni e il suo desiderio di continuare a prestarle una collaborazione che i membri del Consiglio saranno unanimi nell'apprezzare. In questo modo, con la riserva della non partecipazione all'applicazione delle sanzioni, la situazione della Svizzera, in quanto membro della Società delle Nazioni e in quanto Stato sul territorio del quale è la sede della Società delle Nazioni, rimane immutata. Domani come ieri la posizione della Svizzera rimane immutata per rispetto a tutte le prescrizioni del patto

salvo quelle concernenti le sanzioni; parimente, la Svizzera garantirà agli organi della Società delle Nazioni tutta la libertà necessaria al loro funzionamento.

7. Il rappresentante della Svizzera ha voluto precisare ch'egli non intendeva trattare che il caso particolare del suo paese, lasciando completamente intatta la posizione degli altri membri della Società per quel che concerne l'importanza ch'essi attribuiscono all'articolo 16 del patto.

Va da sè che la domanda del Governo svizzero e il seguito che le sarà dato non potranno in nessun modo influire sulle posizioni che sono state prese a questo riguardo, nè pregiudicare quanto venisse deciso in seno alla Società delle Nazioni.

8. Ho l'onore di sottoporre al Consiglio il seguente disegno di risoluzione:

Disegno di risoluzione.

« Il Consiglio della Società delle Nazioni, visto il memoriale del Governo svizzero in data del 29 aprile 1938,

Esaminate le domande formulate nel memoriale del Consiglio federale svizzero e sviluppate dal rappresentante della Svizzera nella seduta dell' 11 maggio 1938,

Considerando la situazione particolare della Svizzera risultante dalla sua neutralità perpetua fondata su una tradizione secolare e riconosciuta dal diritto delle genti,

Richiamando che con la sua dichiarazione di Londra del 13 febbraio 1920 il Consiglio ha riconosciuto che la neutralità perpetua della Svizzera è giustificata dagli interessi della pace generale e, di conseguenza, è compatibile col patto,

Approva il rapporto del rappresentante della Svezia,

Prende atto, in queste condizioni, dell'intenzione espressa dalla Svizzera invocante la sua neutralità perpetua, di non più partecipare in modo alcuno all'applicazione delle disposizioni del patto relative alle sanzioni, e dichiara ch'essa non sarà invitata a parteciparvi.

Constata che il Governo svizzero dichiara la sua volontà di mantenere immutata sotto ogni riguardo la sua posizione di membro della Società e di continuare a garantire le agevolzze accordate alla Società per il libero funzionamento delle sue istituzioni sul territorio svizzero. »